



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 52/2026 DEL 28/07/2026

IL SINDACO

Preso atto che nella mattinata della giornata di lunedì 27 luglio 2026, lungo il versante a monte della stradina privata di proprietà di Hydro Dolomiti Energia srl, ma ad uso pubblico, che dal parcheggio dalla centrale idroelettrica di Boazzo costeggia il lago e conduce anche in Valle del Leno, in prossimità del ponte della cascata, si è verificato il distacco di alcuni massi che hanno interessato la stradina, nel Comune di Valdaone, sulle pp.fd. 2226/1, 2307 e p.ed. 625 in C.C. Daone;

rilevato quindi che la stradina in argomento non risulta percorribile in sicurezza ed è fonte di potenziale pericolo;

dato atto che il fenomeno si è verificato sulle pp.fd. 2226/1, 2307 C.C. Daone, di proprietà del Comune di Valdaone, e sulla p.ed. 625 C.C. Daone di proprietà di Hydro Dolomiti Energia srl;

visto che, dalla situazione accertata, possono scaturire effetti pregiudizievoli alla pubblica incolumità e che necessita intervenire con urgenza;

ritenuto di interdire il transito pedonale lungo la strada forestale di tipo "A" sopra citata;

stabilito che il tratto di strada interessato dalla presente ordinanza sarà opportunamente delimitato e segnalato dagli operai comunali di Valdaone che provvederanno anche all'esposizione della presente ordinanza;

vista la L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm.;

visto il regolamento di esecuzione della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. approvato con D.P.P. del 3.11.2008 n. 51-158/leg;

visto in particolare l'art. 32, 1° comma, del regolamento sopracitato;

visto l'art. 62 del "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige" approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. la sospensione immediata della circolazione pedonale lungo strada forestale di tipo "A", che dal parcheggio della centrale idroelettrica di Boazzo costeggia il lago e conduce anche in Valle del Leno, nel Comune di Valdaone, sulle pp.fd. 2304, 2236/1 e p.ed. 625 C.C. Daone, fino a revoca della presente, come meglio evidenziato nell'ortofoto allegata alla presente;
2. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte degli operai comunali di Valdaone,

che dovranno provvedere anche all'esposizione della presente;

3. di notificare la presente ordinanza a:
 - a) Hydro Dolomiti Energia S.r.L.;
4. di comunicare la presente ordinanza a:
 - a) Commissariato del Governo di Trento (TN);
 - b) Questura di Trento (TN);
 - c) Soccorso alpino;
 - d) SAT Centrale e SAT Sezione di Daone;
 - e) Sezione cacciatori Valle di Daone;
 - f) Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.;
 - g) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - h) Corpo di Polizia Municipale della Valle del Chiese;
 - i) Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);
 - j) Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN) e Custodi Forestali;
 - k) Albo Comunale;
5. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;
6. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

dott. Giorgio Bontempelli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

